



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-185/18, 12 giugno 2019, ECLI:EU:C:2019:485	Oro Efectivo SL contro Diputación Foral de Bizkaia	VI	Rinvio pregiudiziale	ES	Ultima istanza - Tribunal Supremo	J. Kokott	—	Principio di neutralità fiscale	Direttiva 2006/112/CE – Articolo 401 – Acquisto da parte di un'impresa, presso privati, di oggetti aventi un elevato contenuto di oro o di altri metalli preziosi ai fini di una loro rivendita – Imposta sui trasferimenti patrimoniali

Classificazione

- Diritto secondario
- Imposte indirette (IVA)

Questione pregiudiziale

Se la direttiva [IVA] e il principio di neutralità fiscale derivante da tale direttiva, nonché la giurisprudenza della [Corte] che la interpreta, ostino ad una normativa nazionale in base alla quale uno Stato membro può imporre il pagamento di un'imposta indiretta diversa dall'[IVA] a un imprenditore o professionista per l'acquisto da un privato di un bene mobile (in concreto, oro, argento o gioielli) quando:

- il bene acquistato sarà destinato, tramite la sua lavorazione e il suo successivo trasferimento, all'attività economica propria del suddetto imprenditore;
- si effettueranno operazioni soggette ad IVA reintroducendo il bene acquistato nell'attività commerciale e
- la normativa applicabile in tale Stato non consente all'imprenditore o al professionista di portare in detrazione, nelle suddette operazioni, l'importo versato a titolo di tale imposta per il primo degli acquisti menzionati.

Dispositivo

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta ad un'imposta indiretta gravante sui trasferimenti patrimoniali, distinta dall'imposta sul valore aggiunto, l'acquisto da parte di un'impresa, presso privati, di oggetti aventi un elevato contenuto di oro o di altri metalli preziosi, qualora tali beni siano destinati all'attività economica di detta impresa, la quale, ai fini della loro trasformazione e della loro successiva reintroduzione nel circuito commerciale, li rivenda a imprese specializzate nella fabbricazione di lingotti o di oggetti vari in metalli preziosi.

Nota redazionale

Il procedimento principale vede protagonista una società spagnola che, relativamente alla sua attività imprenditoriale, acquistava da privati beni ad alto contenuto di oro o di altri metalli preziosi per poi rivenderli a società specializzate, per la successiva reintroduzione nel circuito commerciale. Su tutte le operazioni di acquisto e di vendita, naturalmente, era stata applicata l'Iva.

L'Amministrazione finanziaria iberica aveva emesso un atto impositivo ritenendo che le operazioni d'acquisto fossero rilevanti ai fini dell'imposta sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici documentali. La società di cui sopra ha impugnato l'atto *de qua* per violazione del principio di neutralità fiscale in quanto l'assoggettamento all'imposta patrimoniale comportava di fatto una doppia imposizione, considerato che sugli acquisti era già stata applicata l'Iva. Il contenzioso, giunto fino all'ultimo grado di giudizio, è stato sospeso perché i Supremi Giudici si sono interrogati sulla legittimità di un'imposta indiretta di natura patrimoniale, concorrente all'Iva, dovuta su operazioni di acquisto da privati, di beni mobili destinati all'attività economica dell'impresa e assoggettati a Iva al momento della cessione, senza la possibilità di detrarre l'imposta patrimoniale al momento dell'acquisto dei beni medesimi. La Corte suprema spagnola ha, quindi, sospeso il giudizio e chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione Europea di esprimersi sulla compatibilità di questo meccanismo che prevede la concorrenza di due imposte indirette differenti, alla luce del generale principio di neutralità fiscale dell'Iva.

La domanda di pronuncia pregiudiziale, dunque, concerne il ricorso proposto da una società spagnola sulla corretta interpretazione proprio del summenzionato principio.

Secondo i giudici unionali, la direttiva Iva 2006/112/CE non osta alla normativa nazionale che assoggetta ad un'imposta indiretta distinta dall'imposta sul valore aggiunto, l'acquisto da parte di un'impresa, presso privati, di oggetti aventi un elevato contenuto di oro, qualora tali beni siano destinati all'attività economica di detta impresa, consistente nella trasformazione, successiva reintroduzione nel circuito commerciale, e rivendita a imprese specializzate nella fabbricazione di lingotti o di oggetti vari in metalli preziosi.”

Al fine di dirimere la controversia in commento, la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha esaminato due aspetti: il primo riguardante il possibile cumulo di due imposte sostanzialmente assimilabili riscosse su un'unica operazione e il secondo sull'eventuale violazione del principio di neutralità dell'Iva. Per quanto attiene la prima questione, la Corte ha dichiarato che nel caso di specie non si ravvisa l'esistenza di regimi fiscali concorrenti perché le due imposte (l'Iva da una parte e l'imposta sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici documentali dall'altra) sono differenti, avendo caratteristiche diverse. Più in generale il sistema dell'Iva è strutturato in maniera tale che l'imposta si applichi solo sul “valore aggiunto” delle transazioni, grazie al meccanismo della detrazione, restando a carico esclusivamente del consumatore finale. Pertanto, ogniqualvolta un'imposta indiretta presenti caratteristiche differenti dall'Iva, non potrà “*essere qualificata come imposta avente il carattere di un'imposta sulla cifra d'affari ai sensi dell'art. 33, par. 1 della sesta direttiva*”, con esclusione del fenomeno di doppia imposizione. Nel caso di specie, considerato che l'imposta patrimoniale resta a carico dello stesso soggetto passivo in ragione della impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione –in quanto non previsto- tale imposta non può essere considerata come avente il carattere di imposta sul volume d'affari e, di conseguenza, può legittimamente coesistere con l'Iva.

Sulla seconda questione posta all'attenzione dei giudici europei, ossia se l'applicazione delle due imposte possa ledere il principio di neutralità dell'Iva, il Collegio ha ribadito il principio per cui “*il principio di neutralità fiscale in materia di IVA impone tale neutralità solo nell'ambito del sistema armonizzato istituito dalla direttiva IVA.*” Se ne deduce quindi che, trattandosi di un'imposta non armonizzata nell'ambito della sesta direttiva, la neutralità del sistema comune non può risultare compromessa.

Alla luce di quanto rilevato in precedenza, la Corte di giustizia europea ha espresso il seguente principio di diritto:

“*La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta ad un'imposta indiretta gravante sui trasferimenti*

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN